

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 716)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 10 giugno 1969 (V. Stampato n. 377)*

d'iniziativa del deputato ALESSI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 giugno 1969*

Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale.

Art. 2.

In materia penale, il precedente articolo non si applica nei processi relativi ad impu-

tati detenuti, qualora essi o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini.

Qualora la prescrizione del reato maturi nei termini di cui all'articolo 1, o sia comunque prossima a maturare, il giudice, con ordinanza motivata non impugnabile dichiara l'urgenza del processo; in tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza.

Art. 3.

In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonchè alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile.

Art. 4.

Le norme degli articoli 2 e 3 si applicano alle cause prevedute dagli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario di competenza del pretore e, per quelle indicate dall'articolo 92, anche a quelle di competenza del conciliatore.

Art. 5.

In materia amministrativa, l'articolo 1 non si applica nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.